

NOTE CIRCA IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. E LA PORTATA SISTEMATICA DELLA SUA APPROVAZIONE

1. L'art. 50 c.p. stabilisce la non punibilità di «chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne». La funzione sistematica dell'attuale art. 579 c.p. è, innanzitutto, quella di sancire che il diritto alla vita non rientra nel novero dei diritti disponibili da parte del titolare e, inoltre, quella di stabilire un trattamento punitivo “privilegiato” (rispetto a quello comune, desumibile dall'art. 575 c.p.), riconoscendo un minore grado di antigiuridicità alla condotta omicida tenuta nei confronti del consenziente. Nel caso che questi versi in una delle condizioni indicate dal 2° comma dell'art. 579 c.p. (minore età, infermità di mente etc.) si ristabilisce il regime ordinario, perché il consenso prestato non può ritenersi valido, ed efficace quindi a determinare l'effetto ‘minorante’.

In tal modo il codice Rocco, ribadendo drasticamente il principio di indisponibilità del diritto alla vita, prescrive tuttavia un trattamento meno severo per i casi di omicidio, normalmente pietoso, assistiti da un effettivo consenso della persona uccisa, anche se – sia chiaro – la fattispecie minorante può essere applicata, in linea di principio ogni qual volta la morte sia provocata col consenso di tale persona pur non affetta da alcuna patologia.

2. Eliminando le parole che la proposta di *referendum* si propone di abrogare, l'art. 579, c.p. ruota agli antipodi, e si ritrova a sancire il principio di disponibilità del diritto alla vita. Infatti, il testo risultante prescrive che alla morte cagionata col consenso di persona non in grado di prestarlo (per età o condizioni personali) o invalido per modalità di

formazione (estorto o carpito) siano applicabili le disposizioni comuni sull'omicidio, sul presupposto implicito, ma univocamente desumibile *a contrario sensu*, che se il consenso è validamente prestato, tali disposizioni comuni *non* possano essere applicate.

L'asse teleologico dell'art. 579 c.p. (e cioè la finalità politico-criminale ch'esso è destinato a realizzare) risulterebbe così letteralmente rovesciata: da norma-baluardo dell'indisponibilità del diritto alla vita a norma-riconoscimento della sua disponibilità.

3. I limiti della disponibilità risulterebbero peraltro tracciati esclusivamente in funzione delle indicazioni fornite dallo stesso art. 579 c.p. "novellato" (anzi: riscritto) dal *referendum*. Quindi una persona perfettamente sana di mente, maggiore di età, lucida e libera nell'espressione del consenso, potrebbe validamente consentire la propria morte, senza conseguenze per chi l'abbia determinata.

Pare ovvio che non si tratti di «eutanasia», dato che questa pratica (comunque motivata) postula necessariamente il consenso della persona, e non è infatti da riferirsi anche a soggetti non in grado di esprimere un valido consenso, che continuerebbero quindi a ricadere, in linea di principio, nell'orbita dell'omicidio comune (salve le ipotesi di aiuto al suicidio facoltizzate dalla sentenza della Corte Costituzionale, che non sono tuttavia, propriamente, ipotesi di 'omicidio' del consenziente).

4. Si dà quindi la stura ad una serie di omicidi variamente ed incontrollabilmente consentiti, e quindi non punibili? Neanche per idea.

Una volta commesso l'omicidio, per escludere la punibilità non basterebbe certo limitarsi ad addurre il consenso della persona uccisa: occorrerebbe dimostrarlo in modo persuasivo. Il caso di chi consentisse al proprio omicidio, ad es., in piena maturità e perfette condizioni di salute, susciterebbe inevitabilmente interrogativi pesanti: era davvero sano di mente; non versava forse in uno stato di «deficienza psichica» (condizione di estrema e controversa ambiguità); non aveva magari abusato di sostanze stupefacenti; o non era stato vittima, se non di inganno, almeno di «suggestione» (altro stato tutt'altro che facile da definire)? Sembra evidente che, prima di rischiare un'incriminazione per omicidio, chi volesse aderire alla richiesta di essere ucciso formulata da una persona, dovrebbe porsi molti interrogativi ed assicurarsi di possedere una risposta molto convincente a ciascuno di essi una volta soddisfatta la richiesta ricevuta, e chiamato inevitabilmente a risponderne (dico inevitabilmente, perché il fatto commesso corrisponderebbe pur sempre alla fattispecie tipica dell'omicidio).

Certo, in tutti i casi in cui oggi è autorizzato l'aiuto al suicidio non potrebbe evidentemente non essere autorizzato anche l'omicidio del consenziente. Molto più in là, tuttavia, è ben difficile supporre che chiunque possa spingersi senza correre rischi assai consistenti di essere non solo incriminato per omicidio, ma, in difetto di una adeguata prova del consenso ricevuto, anche condannato.

5. È allora evidente che, in termini pratici, il principio della disponibilità del diritto alla vita, per trovare compiuta e pratica attuazione, dovrebbe essere regolato dalla legge (circa i modi di espressione del consenso, l'accertamento preventivo della validità, i soggetti legittimati ad attuarne l'esecuzione, e così via dicendo). Ma rivoluzionario e 'incombente'

resterebbe l'affermazione – finalmente raggiunta sul piano normativo – che il diritto alla vita è un diritto disponibile; così come necessariamente dev'essere se sotto l'etichetta proclamata di «diritto» non si vuole celare il suo contrario (e cioè l'obbligo di vivere) o la sua caricatura (l'interesse 'legittimo' a morire).

TULLIO PADOVANI

